

LA CONCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA

In questa fase si provvedeva a completare il quadro processuale con gli adempimenti ritenuti pertinenti o conformi alla legge.

Il magistrato spiccava il 9 ottobre 1980 un mandato di cattura contro Maurizio Bignami e Paolo Ceriani Sebregondi per insurrezione armata¹; emetteva il 14 ottobre 1980 altro mandato di - cattura nei confronti di Gerard De Laloy, Giorgio Bellini e Sergio Agustoni per banda armata²; acquisiva nuovi atti concernenti gli incriminati, tra cui il procedimento iniziato dalla Procura della Repubblica di Trieste a carico di Giovanni Zamboni e Giano Sereno³, accusati di aver fatto parte dell'organizzazione sovversiva diretta da Antonio Negri e di avere costituito nel capoluogo giuliano strutture alle quali erano da imputare vari attentati rivendicati con la denominazione «Nuclei Proletari di Combattimento».

Proseguendo nelle indagini e vagliati i relativi dati di riscontro, l'inquirente disponeva il 4 novembre 1980 la cattura di detti prevenuti per il reato di banda armata⁴.

Provvedimenti restrittivi per lo stesso delitto venivano emessi contro Giustino Cortiana il 3 dicembre 1980 e contro Francesco Bello il 16 gennaio 1981⁵.

Al termine dell'istruzione - dopo la separazione del presente procedimento da quello n. 1482/78 G.I. riguardante l'eccidio di Via Fani, il sequestro e l'omicidio dell'on. Aldo Moro, nonché lo «tralcio di talune posizioni peculiari - il Pubblico Ministero con la sua requisitoria scritta chiedeva⁶:

il proscioglimento della Cagnoni, in ordine al reato di cui al capo 16, per non aver commesso il fatto;

di Padovani, in ordine ai reati di cui ai capi 17, 18 e 20, per insufficienza di prove;

di Cavagna, in ordine ai reati di cui ai capi 17, 18 e 20, per estinzione dei reati stessi a seguito di morte del reo;

di Vesce, Pancino, Tommei e Funaro, in ordine ai reati di cui ai capi 26 e 27 per non aver commesso il fatto;

di Pilenga e Silvana Marelli, in ordine al reato di cui al capo 33, per non aver commesso il fatto;

di Tommei, in ordine ai reati di cui ai capi 41, 42 e 43, per non aver commesso il fatto;

di Scattolin, in ordine al reato di cui al capo 3, per non aver commesso il fatto;

di Nicotri, in ordine al reato di cui al capo 2, per non aver commesso il fatto;

di Cattaruzza, in ordine al reato di cui il capo 1, per non aver commesso il fatto;

¹ Cartella 9, Fascicolo 6, f. 1655, 1657

² Cartella 9, Fascicolo 6, f. 1663-1668.

³ Cartella 5, Fascicolo 16.

⁴ Cartella 9, Fascicolo 6, f. 1742 e segg.

⁵ Cartella 9, Fascicolo 6, f. 1757, 1774

⁶ Cartella 71.

di Dalmaviva, Ferrari Bravo, Raiteri, Serafini, Oreste Strano, Temil e Zagato, in ordine al reato di cui al capo 4, per non aver commesso il fatto;

il rinvio a giudizio degli imputati per rispondere degli altri reati loro ascritti, con la precisazione che coloro ai quali erano stati addebitati i fatti di cui ai capi 2 e 3 dovevano esser giudicati anche per il reato di cui all'art. 270 1° ovvero 3° comma C.P. (capo 1 della rubrica).

Il Giudice Istruttore, accogliendo parzialmente tali richieste, il 30 marzo 1981 rinviava a giudizio dinanzi a questa Corte di Assise gli attuali imputati per rispondere dei reati meglio precisati in rubrica;

ordinava, nel contempo, la cattura di Negri, Ferrari Bravo, Dalmaviva, Vesce e Zagato per i delitti di associazione sovversiva a banda armata come formulati;

revocava il provvedimento di libertà provvisoria emesso il 13 settembre 1980 per motivi di salute in favore di Oreste Scalzone, il quale, in violazione dell'obbligo di dimorare a Roma, si era reso, invece, irreperibile e spiccava nei confronti del medesimo nuovo mandato di cattura.

Oltre a prosciogliere taluni prevenuti con formule differenti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Francesco Piperno e Lanfranco Pace per denegata estradizione da parte dell'Autorità francese, nonché nei confronti di Carlo Fioroni, Carlo Casirati, Maria Cristina Cazzaniga e Franco Prampolini non risultando, allo stato, concessa l'extradizione dai paesi in cui erano stati arrestati per eventi diversi da quelli oggetto della indagine.

In particolare, proscioglieva Antonio Negri e Gianfranco Pancino dai reati relativi al sequestro e all'omicidio di Carlo Saronio per insufficienza di prove.

Avverso tale ultima decisione proponevano appello per opposte, ovvie, ragioni la Procura Generale di Roma e i difensori di entrambi gli interessati.

La Sezione Istruttoria della Corte di Appello, in data 14 dicembre 1981, accoglieva il gravame dell'accusa e rinviava a giudizio Negri e Pancino per i fatti contestati ai capi 41, 42 e 43 della rubrica, disponendo la cattura dei due imputati.

Ancora, con sentenza del 1° febbraio 1982, la Corte di Assise di Torino, chiamata a giudicare Franco Tommei e Oreste Strano per il reato di partecipazione alla banda armata Brigate Rosse, contestato nell'ambito della inchiesta promossa dai giudici del capoluogo piemontese a carico dei Redattori di «Controinformazione», dichiarava, a norma degli artt. 45 e 47 C.P.P., la propria incompetenza per territorio e per connessione e, previa separazione delle rispettive posizioni processuali, ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte.